



# COMUNE DI MISILMERI

(Città Metropolitana di Palermo)

UFFICIO DEL SINDACO

*e-mail: comune@comune.misilmeri.pa.it*

## ORDINANZA N. 90 DEL 26 OTTOBRE 2020

**Oggetto:** Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus Covid-19 - Individuazione aree in applicazione dell'art. 1, co. 1, lett. a), del D.P.C.M. 18/10/2020 e disposizioni per gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande. Parziale modifica della propria ordinanza n. 89 del 25 ottobre 2020.-

**IL VICE SINDACO**  
**(per impedimento del Sindaco)**

**VISTE** le delibere del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, del 29/07/2020 e del 07/10/2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato da ultimo sino al 31/01/2021, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all' insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**CONSIDERATO** che a seguito delle superiori dichiarazioni e proroghe sono stati emanati numerosi decreti legge e provvedimenti recanti misure urgenti per fronteggiare l' emergenza epidemiologica da Covid-19 in particolare, da ultimi, il D.P.C.M. del 18/10/2020, il DPCM del 24/10/2020 e l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 51 del 24/10/2020;

**VISTA** la propria Ordinanza n. 89 del 25/10/2020;

**VISTO** in particolare il punto 3) della prefata ordinanza che dispone, fino al 13 novembre 2020, la chiusura dell'attività di commercio su aree pubbliche in posto fisso, cosiddetto' mercatino settimanale;

**RITENUTO**, ad una più ponderata rivalutazione dell'interesse pubblico nello spirito di garantirne piena attuazione e, contemporaneamente, realizzare tutti gli interessi privati meritevoli di tutela, di revocare l'obbligo di chiusura di cui al citato punto 3) anche al fine di non limitare la libera attività di un settore come il commercio già in crisi e nei cui confronti il Comune non può approntare misure ristorative o forme di sostegno economico;

**RITENUTO**, peraltro, che per fronteggiare i pericoli della diffusione della epidemia dovuti all'assembramento di persone, con propria Ordinanza n. 49 del 20 maggio 2020, erano state diramate disposizioni per gli operatori del mercato atte a creare, all'interno dell'area interessata alla vendita, le condizioni igienico-sanitarie per operare in estrema sicurezza; tra le misure salienti, l'istituzione di percorsi unidirezionali, l'obbligo per gli operatori di provvedere alla installazione di segnaletica di distanziamento orizzontale, l'obbligo di distribuzione di guanti monouso;

**CONSIDERATO**, per quanto sopra evidenziato, di procedere alla revoca del punto 3) dell'ordinanza citata con effetto immediato;

**SENTITO** il responsabile dell'Area 4, arch. Giuseppe Lo Bocchiaro;

**VISTO** il T.U.EE.LL. D.Lgs. 267/2000, in particolare l'art. 50;

### ORDINA

1) La immediata revoca del punto sub 3) della parte dispositiva della Ordinanza del Sindaco n. 89 del 25 ottobre 2020 che così recita "Sono sospese le attività di commercio su aree pubbliche cosiddetto 'mercato settimanale", con l'effetto che il punto 3) della citata ordinanza resta espunto;

2) L'esercizio delle attività di vendita all'interno del mercato su area pubblica ed in sede fissa per un giorno alla settimana si dovrà rigorosamente attenere alla ordinanza del Sindaco n. 49 del 20 maggio 2020. Il Comando della Polizia Municipale, coadiuvato dalla Protezione Civile, dovrà vigilare sul rispetto delle prescrizioni ivi contenute.

### **AVVERTE CHE**

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, D.L. 16 maggio 2020, n.33, come convertito in Legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni del Decreto Legge medesimo, ovvero dei Decreti e delle Ordinanze adottate in attuazione dello stesso, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 4, comma 1, del D.L. 25 marzo, n.19 convertito in Legge n.35/2020, da euro 400,00 ad euro 1.000,00.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio, ricorso al TAR Sicilia o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

La presente ordinanza sarà affissa all'Albo Pretorio. La stessa diviene immediatamente esecutiva con la pubblicazione stessa, ai sensi dell'art. 21-bis L. 241/1990 e ss.mm.ii.

Copia del presente provvedimento, sarà pubblicata sul sito web di questa Amministrazione e di essa sarà data adeguata comunicazione ai mezzi d'informazione, alle Forze dell'Ordine ed a tutti gli organi di vigilanza per gli adempimenti di loro competenza.



Il Vice Sindaco  
Pietro Carnesi

